

## Allegato 1)

### PROCEDURE PER IL RILASCIO DEL VISTO ENDOPROCEDIMENTALE AI PROGETTI DI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO RIVOLTI A CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO E RELATIVO SISTEMA DEI CONTROLLI

Le “Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica” approvate con l'Accordo tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 siglato il 5 agosto 2014 forniscono un quadro di riferimento per tutte le Regioni per rendere più sistematico quanto finora realizzato dai diversi ordinamenti regionali in materia di tirocini per stranieri.

Esse individuano quindi gli standard minimi per la disciplina delle questioni specifiche di competenza regionale e si prefiggono di perseguire gli obiettivi di precisare la ripartizione delle competenze tra le varie Amministrazioni interessate, promuovere un'applicazione uniforme nel territorio nazionale dell'istituto del tirocini, garantire un'interpretazione corretta delle normative nazionali e mantenere un costante monitoraggio dei tirocini, quale presupposto per una efficace programmazione degli ingressi.

Per il raggiungimento di tali scopi le “Linee guida” definiscono la durata dei tirocini, la tipologia dei soggetti promotori ed ospitanti ed i loro obblighi nonché i requisiti di ammissibilità dei progetti; inoltre vengono individuate le unità formative essenziali e le procedure per l'apposizione dei visti.

Le linee guida rimandano poi alle normative regionali di recepimento delle “Linee guida in materia di tirocini” approvate in sede di Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 25 maggio 2017.

La Regione Emilia-Romagna, con delibera di Giunta n. 33 del 21/01/2020, ad oggetto “Autorizzazione All'agenzia Regionale per il Lavoro ad armonizzare le procedure per l'attivazione di progetti di tirocinio rivolti a cittadini stranieri residenti all'estero, in attuazione delle "Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica" approvate con L'accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano siglato in data 05/08/2014” dà mandato all'Agenzia regionale per il Lavoro di armonizzare le procedure per l'attivazione dei progetti di tirocinio per cittadini stranieri residenti all'estero.

### Soggetti promotori

Possono promuovere i tirocini per persone straniere residenti all'estero **esclusivamente i soggetti di cui all'art. 26 comma 1 della legge regionale 17/2005 e ss.mm.ii**, inseriti nell'elenco di cui all'art. 26 comma 5 e alla DGR 1005/2019. I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 26 comma 1 possono richiedere l'inserimento nell'elenco in risposta all'Invito Allegato 1 della determinazione del Direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro n. 804/2019 “Approvazione inviti a presentare candidature per l'aggiornamento degli elenchi dei soggetti

promotori di tirocini e dei soggetti erogatori del servizio di formalizzazione e certificazione degli esiti dei tirocini ai sensi della l.r. 17/2005 e ss.mm., in attuazione della deliberazione di giunta regionale n. 1005/2019”.

## **Caratteristiche dei tirocini**

### ***Durata***

La durata minima dei progetti di tirocini formativo e di orientamento rivolti a cittadini stranieri residenti all'estero è di 91 (novantuno) giorni, fatte salve comprovate e ragionevoli motivazioni; la durata massima dei progetti di tirocini formativo e di orientamento rivolti a cittadini stranieri residenti al di fuori dell'Unione europea è di trecentosessantacinque giorni, comprese eventuali proroghe.

### ***Obiettivi formativi***

Il progetto di tirocinio deve avere a riferimento, quale obiettivo formativo, una **qualifica del Sistema regionale delle qualifiche – SRQ** -, oltre all'acquisizione della terminologia della lingua italiana relativa al profilo di inserimento del tirocinante, e le attività previste durante il tirocinio devono consentire l'acquisizione di capacità e conoscenze di tale qualifica.

Il tirocinio non può essere attivato per tipologie lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo, per professionalità elementari connotate da compiti generici e ripetitivi e per attività riconducibili alla sfera privata.

Durante lo svolgimento del tirocinio il raggiungimento degli obiettivi formativi indicati nel progetto formativo individuale di cui al paragrafo precedente è seguito e verificato da un tutore responsabile didattico-organizzativo dell'attività posto a disposizione dal soggetto promotore, e da un tutore/responsabile del tirocinio, indicato dal soggetto ospitante.

### ***Indennità***

L'indennità è di importo corrispondente ad almeno € 450 mensili, ai sensi dell'art. 26 quater, comma 2 della legge regionale 17/2005 e ss.mm.ii

L'indennità concorre all'ammontare dei mezzi di sussistenza per l'ingresso nel territorio nazionale e per il rilascio del visto ai sensi della Direttiva del Ministero dell'Interno 1 marzo 2000, e pertanto non può essere proporzionata in base ai giorni di presenza del tirocinante.

### ***Tutoraggio***

Ai sensi dell'art. 24, comma 5 della legge regionale 17/2005 e ss.mm.ii., il **tutor didattico** organizzativo del soggetto promotore può accompagnare fino a un massimo di **40 tirocinanti** contemporaneamente, salvo che i tirocini siano attivati con le medesime finalità formative

presso il medesimo ospitante; il **tutor responsabile del soggetto ospitante** può accompagnare fino a un massimo di **3 tirocinanti** contemporaneamente.

I tirocini sono soggetti all'**obbligo della comunicazione obbligatoria** prevista dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Il soggetto ospitante è tenuto all'inoltro per PEC all'Agenzia Regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna ([arlavoro.servipl@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:arlavoro.servipl@postacert.regione.emilia-romagna.it)) delle comunicazioni obbligatorie relative all'attivazione dei tirocini di cui alla presente convenzione **almeno tre giorni prima l'avvio del tirocinio**.

### **Condizioni di attivazione del tirocinio**

I tirocini formativi e di orientamento rivolti a cittadini stranieri residenti all'estero sono soggetti alle condizioni di cui all'art. 26 bis della legge regionale 17/2005 e ss.mm.ii.

Il soggetto promotore non può coincidere con il soggetto ospitante.

I soggetti promotori sono responsabili di quanto dichiarato nella richiesta di visto al progetto formativo nonché del rispetto di quanto indicato nella Direttiva del Ministero dell'Interno 1 Marzo 2000 e del DM 22 Marzo 2006; le **eventuali situazioni anomale dovranno essere segnalate immediatamente dal soggetto promotore all'Ispettorato territoriale del lavoro competente e all'ARL E-R**.

I tirocini devono essere avviati entro otto giorni dalla richiesta dell'ingresso in Italia.

### **Procedure relative al rilascio del visto al progetto formativo**

Il soggetto promotore invia all'Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna la richiesta – in regola con la vigente normativa sul bollo - di "Visto al progetto formativo" tramite PEC all'indirizzo [\*\*arlavoro.servipl@postacert.regione.emilia-romagna.it\*\*](mailto:arlavoro.servipl@postacert.regione.emilia-romagna.it), allegando, oltre alla Convenzione stipulata con il Soggetto Ospitante, il Progetto formativo, la Dichiarazione sostitutiva dell'atto di Notorietà sottoscritta dal Legale rappresentante del Soggetto Ospitante, redatti utilizzando la modulistica allegata, anche:

- copia passaporto tirocinante in corso di validità e con scadenza di almeno tre mesi successiva alla scadenza prevista del tirocinio (validità residua di almeno tre mesi);
- titolo/i di studio del tirocinante e curriculum vitae;
- certificato o attestato di frequenza di un corso di lingua italiana (se posseduto);
- attestato del datore di lavoro (o di una PA) su esperienze pregresse di lavoro;
- copia documento d'identità legale rappresentante, o eventuale delegato, del Promotore;
- copia del documento d'identità del legale rappresentante o delegato del Soggetto Ospitante;
- fotocopia visura camerale dell'azienda ospitante.

Tutta la documentazione deve essere debitamente sottoscritta.

L'Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna verifica la sussistenza delle condizioni previste per l'attivazione del tirocinio ed **attua controlli a campione** sulla veridicità di quanto dichiarato, in attuazione dell'art. 71 del DPR 445/2000. L'Agenzia verifica inoltre la sussistenza del requisito nei tirocini promossi di essere "funzionali al completamento di un percorso di formazione professionale".

L'attestazione di frequenza all'estero di un corso di lingua italiana può rappresentare un indice del requisito normativo coincidente con il "completamento di un percorso di formazione professionale";

Il "Visto al progetto formativo" viene apposto dal Dirigente Responsabile del Servizio Integrativo Politiche del Lavoro dell'Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna con l'adozione di una **determinazione dirigenziale, di norma mensile**, con l'elenco dei progetti formativi approvati e l'elenco dei progetti formativi respinti.

In caso di documentazione mancante o incompleta l'Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna richiederà le integrazioni necessarie che dovranno essere fornite entro 30 gg dalla segnalazione, passati i quali il tirocinio non è più attivabile.

Dopo l'apposizione del "Visto al progetto formativo" l'Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna provvederà ad inserire nell'apposita piattaforma informatica del Ministero del Lavoro una copia in formato "pdf" della determinazione dirigenziale di approvazione, del progetto formativo, della convenzione e del passaporto del tirocinante, e quant'altro richiesto, affinché la rete del Ministero degli Affari Esteri possa verificare la veridicità delle richieste di "Visto per tirocinio" presentate nelle proprie sedi diplomatiche.

Il termine di validità del "Visto al progetto formativo" è di 6 (sei) mesi dalla data di adozione della determinazione dirigenziale.

Il soggetto Promotore informa il tirocinante nella sua residenza all'estero e gli trasmette tutta la documentazione necessaria al rilascio del "Visto d'ingresso" da presentare, in originale, alla Rappresentanza Diplomatica o Consolare del Paese di provenienza del tirocinante e cioè: il "Visto al progetto formativo", la convenzione, il progetto formativo.

L'eventuale revoca da parte dell'Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna del "Visto al progetto formativo", tramite apposita determinazione dirigenziale, viene tempestivamente segnalata al Promotore.

Nel caso in cui la revoca sia successiva al rilascio del visto d'ingresso l'Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna provvederà ad inserire nell'apposita piattaforma informatica una copia della determinazione dirigenziale dandone comunicazione al Soggetto Promotore ed alla Rappresentanza Diplomatica competente affinché quest'ultima possa provvedere agli adempimenti di propria competenza connessi al non rilascio del Visto d'Ingresso o alla sua revoca.

## **Adempimenti successivi al rilascio del visto al progetto formativo**

Al ricevimento del “Visto d'ingresso”, o del diniego, da parte degli Uffici Consolari, il tirocinante lo comunica al Soggetto Promotore e al Soggetto Ospitante.

Il Promotore e il Soggetto Ospitante accoglieranno il tirocinante all'arrivo in Italia ed entro 8 (otto) giorni lo assisteranno nella richiesta del “Permesso di Soggiorno (P.d.S.) per motivi di “Studio- tirocinio” indirizzata al Questore territorialmente competente rispetto alla sede del tirocinio del Soggetto Ospitante, e provvederanno a inserire la data di inizio del tirocinio sul sistema in uso per le Comunicazioni Obbligatorie dandone tempestiva comunicazione all’Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna tramite pec all’indirizzo [arlavoro.servipl@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:arlavoro.servipl@postacert.regione.emilia-romagna.it) almeno tre giorni prima dell’avvio del tirocinio.

Per facilitare le attività di vigilanza e controllo, il Promotore invia all’Ispettorato territoriale del lavoro e alle rappresentanze sindacali aziendali e, in mancanza, a quelle Provinciali, copia della convenzione e del progetto formativo.

Qualora il tirocinio, per qualsiasi motivo, venga interrotto dal tirocinante o dal Soggetto Ospitante, quest’ultimo deve inviare tramite i sistemi informativi dedicati, apposita comunicazione obbligatoria, e darne comunicazione alla Questura che ha rilasciato o che deve rilasciare il P.d.S., all’Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna, e alle rappresentanze sindacali, aziendali o provinciali, indicando le motivazioni dell’interruzione.

In caso di interruzione di un tirocinio già attivato il tirocinante deve lasciare il territorio nazionale entro i successivi 15 (quindici) giorni dalla data di comunicazione.

Al termine del tirocinio, il Promotore rilascerà al tirocinante, su richiesta, un “Attestato di partecipazione” riportando gli esiti già indicati nella relazione conclusiva.

Entro 60 (sessanta) giorni dal termine del tirocinio formativo il Promotore, in collaborazione con il soggetto ospitante, deve presentare al Agenzia regionale per il Lavoro Emilia-Romagna – Servizio Integrativo Politiche del Lavoro - tramite pec all’indirizzo [arlavoro.servipl@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:arlavoro.servipl@postacert.regione.emilia-romagna.it) una relazione finale sottoscritta da ambedue i soggetti sull’andamento del tirocinio e sul raggiungimento degli obiettivi formativi.

L’Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna assicura il monitoraggio e la valutazione dei tirocini restituendo le informazioni quantitative e qualitative disponibili per gli obiettivi di programmazione regionale.

Eventuali variazioni relative al Soggetto Ospitante intervenute tra il rilascio del visto endoprocedimentale al progetto formativo e l’ingresso in Italia del tirocinante o successivamente nel corso del tirocinio, saranno valutate dall’ARL E-R in raccordo con i competenti uffici del Ministero degli Interni.

## **Sanzioni**

In caso di violazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 17/2005 e ss.mm.ii., di cui alle “Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica” del 5 agosto 2014 e delle presenti disposizioni,

verrà applicato, per quanto compatibile, l'apparato sanzionatorio di cui agli artt. 26 sexies e 26 septies della legge regionale 17/2005 e ss.mm.ii..

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente documento, si rinvia alle disposizioni contenute nella L.R. 17/2005 e ss.mm.ii. che recepisce le Linee guida approvate in sede di Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 25 maggio 2017.